REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo, II Sezione Civile,

composta dai signori:

1)Dott. Giuseppe Lupo Presidente

2)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore

2)Dott. Sebastiana Ciardo Consigliere

riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1066/2019, posta in decisione in data 10.12.2021 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 221, commi 2 e 4 del D.L. n. 34/2020, convertito con L. 77/2020; dell'art. 23 D.L. 137/2020 convertito con L. 176/2020; dell'art. 7 D.L. 105/2021 convertito con la L. 126/2021; dall'art. 16 D.L. 228/2021 convertito con L 15/2022 - promossa in questo grado

DA

[redacted] (C.F. [redacted] nata a VILLABATE (PA) in data [redacted], con il patrocinio dell'Avv. [redacted] e con elezione di domicilio in via VIA [redacted] PALERMO presso il medesimo difensore

APPELLANTE

CONTRO

Firmato Da: MARLETTA VIRGINIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 359ad178a9450719abcb82ff7489 1d3
Firmato Da: LUPO GIUSEPPE GERARDO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 76eabc5606f5016dd3d6142a6950 1f1

[redacted]), nato a VILLABATE (PA) in data 1[redacted]0, e [redacted] [redacted] [redacted] (C.F. [redacted]), nat a VILLABATE (PA) in data [redacted] con il patrocinio dell'Avv. [redacted] [redacted] e dall'Avv. [redacted] [redacted] ([redacted] VIA [redacted] PALERMO; e con elezione di domicilio in via VIA [redacted] 90144 PALERMO presso il medesimo difensore

APPELLATI

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

[redacted] [redacted] citava avanti al Tribunale di Termini Imerese i fratelli [redacted] [redacted] e [redacted] [redacted] [redacted] ed esponeva che: la madre [redacted] [redacted] deceduta in data 22.02.2012, lasciava quali eredi legittimi i figli [redacted] [redacted] e i convenuti [redacted] [redacted] e [redacted] [redacted] [redacted] che la *de cuius*, quando era ancora in vita, aveva donato, con atto pubblico effettuato in data 17.9.2009 in favore di [redacted] [redacted] [redacted] tre immobili e un appezzamento di terreno per un valore complessivo pari a € 70.200,00 e in favore di [redacted] [redacted] due immobili e due appezzamenti di terreno per un valore complessivo pari a € 299.000,00; che successivamente, in data 20.9.2009, la sig.ra [redacted] redigeva testamento olografo con il quale disponeva di tutti i suoi restanti beni immobili, per un valore complessivo, pari a € 31.928,548, lasciandoli in favore di [redacted] [redacted]

Alla luce di questa situazione, stante la sostanziale differenza tra il valore degli immobili donati e gli immobili attribuiti per mezzo di disposizione testamentaria, l'odierna attrice lamentava che la donazione effettuata dalla madre avesse comportato lesione della quota di legittima a lei spettante. Chiedeva, dunque, che accertata la lesione della quota di legittima, venisse disposta riduzione della donazione fatta in favore degli odierni convenuti con conseguente reintegrazione della quota di

Firmato Da: MARLETTA VIRGINIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 359ad178a9450719abcb82ff7489 1d3
Firmato Da: LUPO GIUSEPPE GERARDO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 76eabc5606f5016ddd3d6142a 6950 1f1

legittima. Chiedeva, altresì, che i convenuti rendessero il conto per la gestione di due libretti facenti parte il patrimonio ereditario della *de cuius* al momento dell'apertura della successione.

Si costituivano [redacted] e [redacted] chiedendo il rigetto dell'azione proposta da parte attrice, in particolare eccependo l'improcedibilità della domanda giudiziale, non avendo l'attrice esperito la mediazione obbligatoria ex art. 5 D. Lgs. 28/2010, l'inammissibilità dell'azione per indeterminatezza dell'oggetto della domanda giudiziale e per violazione delle condizioni di cui all'art. 564 c.c. comma 1°, non avendo l'attrice accettato l'eredità con beneficio di inventario. Sul punto, i convenuti sostenevano di non aver concorso alla successione, in quanto completamente esclusi dalla successione *mortis causa* e dal testamento materno, sicché essi avrebbero rivestito esclusivamente la qualità di donatari e di legittimari pretermessi. Contestavano, poi, le stime dei beni ricevuti in eredità dall'attrice, deducendo l'insussistenza della lesione alla legittima spettante alla stessa attrice. Specificamente sui beni mobili, che secondo l'attrice erano entrati nel patrimonio ereditario, [redacted] si difendeva, affermando di avere agito in forza e nei limiti delle procure speciali conferitegli dalla sig.ra [redacted] e che tutti i libretti sui quali si discuteva erano, comunque, cointestati e come tali sottoposti alle regole generali di cui agli artt. 1298 e 1854 c.c.

A loro volta, i convenuti presentavano domanda riconvenzionale, con la quale chiedevano che parte attrice venisse condannata a sostenere alcuni debiti ereditari, dettagliatamente indicati.

Con sentenza n. 349/2019 del 3.4.2019, Il Tribunale adito dichiarava inammissibile la domanda di riduzione formulata da parte attrice, accogliendo l'eccezione dei convenuti in ordine alla mancata accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, prescritta dall'art. 564 c.c., sul rilievo che la *de cuius* aveva istituito erede universale la sig.ra [redacted] con il richiamato testamento olografo, sicché i convenuti, ancorché legittimari in una successione ab intestato, in presenza di un testamento che esaurisce l'intero patrimonio relitto, non erano stati istituti coeredi.

Il Tribunale rigettava la domanda di rendimento del conto dei beni mobili, poiché il libretto di deposito che il libretto postale erano stati gestiti dal convenuto

Firmato Da: MARLETTA VIRGINIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 359ad178a9450719abcb82ff74891d3
Firmato Da: LUPO GIUSEPPE GERARDO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 76eabc5606f5016ddd3d6142a6950111

[redacted] nei limiti e in forza delle procure speciali notarili conferitegli dalla sig.ra [redacted] e accoglieva parzialmente le domande riconvenzionali formulate dai convenuti, condannando l'attrice al rilascio del bene immobile di proprietà di [redacted] (ma non anche al pagamento dell'indennità da occupazione illegittima) e al pagamento della somma complessiva di € 6.554,27, oltre interessi legali dalla data dei rispettivi pagamenti e fino al soddisfo, a titolo di rimborso ICI e pesi ereditari.

Avverso la suddetta sentenza, [redacted] proponeva appello, al quale resistevano i germani.

In data 10.12.2021, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.

Con il primo motivo la [redacted] appellante censura la dichiarazione di inammissibilità dell'azione di riduzione da lei proposta. Assume che il primo Giudice ha erroneamente supposto che l'appellante fosse stata nominata erede universale per mezzo del testamento olografo del 20.9.2009, quando invece tale testamento le attribuiva solamente la titolarità dei beni immobili di proprietà della *de cuius*. Nessuna menzione viene fatta nel testamento degli altri beni mobili relitti alla morte della madre (libretti bancari e postali, gioielli, beni che arredavano la casa della *de cuius*, frutti civili di immobili caduti in successione, in particolare i canoni di uno degli immobili caduto in successione), i quali tra l'altro sono entrati nella materiale disponibilità degli odierni appellati, comportando di fatto l'accettazione di eredità per comportamento concludente da parte degli odierni appellati.

Alla luce di questa situazione, quindi, gli odierni appellati devono essere considerati come coeredi, insieme a [redacted] della sig.ra [redacted]

L'appellante evidenzia, poi, che [redacted] dopo la morte della sig.ra [redacted] avrebbe proceduto al pagamento delle somme di competenza della *de cuius* ai fini ICI per gli anni 2007,2008, 2009 e avrebbe presentato ricorso al Comune di Misilmeri, unitamente a [redacted] avverso gli avvisi di accertamento nn. 665-666 e che tali comportamenti, come chiarisce anche la giurisprudenza di Cassazione, costituiscono accettazione tacita dell'eredità. Per di più, lo stesso [redacted] si è occupato della pubblicazione del testamento olografo della

Firmato Da: MARLETTA VIRGINIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 359ad178a9450719abcb82ff74891d3
Firmato Da: LUPO GIUSEPPE GERARDO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 76eabc5606f5016ddd3d6142a6950111

sig.ra [redacted] a distanza di 8 mesi dalla morte della madre. [redacted] e [redacted] durante questo periodo intercorso tra la morte della *de cuius* e la pubblicazione del suo testamento, avrebbero avuto la disponibilità di tutti i beni immobili e mobili di proprietà della *de cuius*. Questo dunque costituisce prova del fatto che non fosse necessario effettuare alcun inventario dei beni.

Con il secondo motivo, la [redacted] lamenta che il primo Giudice avrebbe dovuto statuire sulle domande di collazione e divisione, sulla scorta della reintegra della quota e comunque su ognuna delle domande avanzate in primo grado dall'odierna appellante, riproponendo integralmente le domande già avanzate in primo grado.

Con il terzo motivo, [redacted] deduce che il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda volta ad ottenere, come mezzo al fine, la rendicontazione dei libretti bancari e postali di cui era titolare la *de cuius*. E sul punto, l'appellante fa notare come il Giudice di prime cure abbia rigettato la domanda relativa al rendiconto dei libretti postali, non statuendo nulla riguardo ai libretti bancari.

I tre motivi esposti, da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati, nei limiti appresso indicati.

Come accennato, il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'azione di riduzione, per non avere l'attrice accettato l'eredità con beneficio di inventario, come prescritto dall'art. 564 c.c., sull'assunto che l'asse relitto fosse comporto solo dagli immobili indicati in testamento, che tali immobili fossero stati lasciati tutti alla stessa attrice, che i suoi germani, legittimari della madre quindi fossero stati pretermessi e che per tale motivo non fossero coeredi, con conseguente necessità, per chiedere la riduzione di donazioni disposte in favore di soggetti non coeredi dell'attore in riduzione, di accettare con beneficio di inventario.

Va tuttavia osservato che tale assunto, sulla scorta dei motivi di appello, non appare corretto.

Va premesso che, dalla lettura del testamento olografo non risulta che la sig.ra [redacted] abbia istituito erede universale la figlia [redacted] La [redacted] ha disposto solamente dei suoi beni immobili (lasciandoli tutti a sua figlia [redacted] senza nulla dire riguardo ai beni mobili facenti parte il suo patrimonio.

Firmato Da: MARLETTA VIRGINIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 359ad178a9450719abcb82ff7489 1d3
Firmato Da: LUPO GIUSEPPE GERARDO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 76eabc5606f5016dd03d6142a 6950111

Ora, [redacted] ha dedotto sin dal primo grado, che nell'eredità materna andassero inclusi alcuni beni mobili e precisamente: libretto di deposito a risparmio nominativo n. 3028 presso [redacted] con un saldo di €. 52.708, 33; libretto nominativo presso la [redacted], già [redacted] n. 776/87 cointestato con il figlio [redacted] con un saldo di € 2.340,00; libretto nominativo presso la [redacted] n. 776/10183 cointestato con il nipote [redacted] libretto postale alla stessa intestato n. 19044096 con un saldo di € 243,26; libretto postale n. [redacted] cointestato con la figlia [redacted]

Su tale deduzione, i convenuti oggi appellati hanno replicato in maniera generica, sostanzialmente non negando l'esistenza dei suddetti titoli e libretti, ma solo deducendo che [redacted] ha agito, per i libretti 3028 presso [redacted] e il libretto postale [redacted] in forza delle procure speciali a lui rilasciategli dalla madre , mentre quanto agli altri titoli, hanno dedotto che erano cointestati e quindi soggetti alle regole degli artt. 1298 c.c. e 1854 c.c., e che nessun obbligo di rendiconto grava sui convenuti nei confronti di un soggetto estraneo (la [redacted] al rapporto interno tra i cointestatari.

Va peraltro osservato che in primo grado, la [redacted] non ha dedotto in alcun modo della presenza di gioielli, mobili e frutti civili (canoni percepiti da taluno dei due germani da immobili caduti in successione) nell'asse ereditario relitto, beni mobili dei quali fa menzione per la prima volta solo in questo appello, con la conseguenza che di questi non può tenersi conto, ai fini della decisione in oggetto.

Ebbene, osserva la Corte che la [redacted] come erede indiscussa, giusta il testamento olografo del 20.9.2009 non è terza rispetto al rapporto intercorso tra la sua dante causa, la madre, e i cointestatari dei suoi libretti , sicché corre l'obbligo, ai coeredi di rendere a lei il conto, che la stessa chiede sin dal primo grado

Va ancora considerato che gli appellati [redacted] non hanno contestato le giacenze sui conti intestati o cointestati alla madre, dichiarate dall'attrice odierna appellante, né dedotto puntualmente sull'utilizzazione delle somme giacenti, anzi hanno implicitamente ammesso la loro esistenza e le loro giacenze utilizzazione; in primo grado, in particolare, non solo non hanno precisato l'utilizzazione, ma si sono limitati il [redacted] a invocare le procure speciali, e a invocare le norme in

Firmato Da: MARLETTA VIRGINIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 359ad178a9450719abcb82ff74891d3
Firmato Da: LUPO GIUSEPPE GERARDO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 76eabc5606f5016ddd3d6142a6950111

tema di conti cointestati, quanto ai libretti cointestati dallo stesso [redacted] e da [redacted] con la madre.

Pertanto, l'intera giacenza del conto 3028 e, la metà delle giacenze del conto [redacted]/87 (giusta gli artt. 1298 c.c. e 1854 c.c.) costituiscono *relictum* dell'eredità della sig.ra [redacted]

In particolare, si deve concludere, che costituiscono *relictum* della predetta eredità le giacenze di € 52.708,33, quanto al conto 3028 presso [redacted] di [redacted] ed €1.170,00 (pari alla metà della giacenza di € 2.340,00) quanto al conto [redacted]/87 presso [redacted]. Non rientra nell'asse relitto dalla sig.ra [redacted] nulla dei conti [redacted]/10183 cointestato a un terzo non citato in questo giudizio, del conto [redacted] in quanto non è indicato presso quale banca è stato aperto né la sua giacenza, e del conto [redacted] in quanto non è indicata la banca presso il quale è stato aperto (il che rende tali deduzioni incerte e non credibili).

La giacenza di questi conti, quindi, costituisce una porzione di eredità relitta della sig.ra [redacted] sulla quale si apre, di necessità, la successione legittima tra tutti gli eredi legittimi, cioè i figli; pertanto, [redacted] e [redacted] sono coeredi di [redacted] e per ulteriore conseguenza, costei non aveva obbligo di accettare con beneficio di inventario, secondo il disposto dell'art. 564 c.c., per avanzare ritualmente l'azione di riduzione.

Pertanto, va riformata la sentenza appellata, nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità dell'azione di riduzione alla luce dell'art. 564 c.c. che, di contro, è stata ritualmente proposta e va, quindi, istruita.

Allo scopo, va compiuta la riunione fittizia ex art. 556 c.c., tra il *relictum*, rappresentato dagli immobili relitti e dalle giacenze dei libretti prima indicate, detratti i debiti di cui hanno riferito gli eredi (ICI e spese in morte di [redacted] e il *donatum*.

La causa va pertanto rimessa sul ruolo per la consulenza tecnica d'ufficio.

Per quanto riguarda il quarto motivo di appello sull'accoglimento delle domande riconvenzionali dei germani [redacted] va in primo luogo disattesa l'eccezione di improcedibilità delle domande riconvenzionali degli appellati per non avere costoro esperito il necessario procedimento di mediazione obbligatoria.

Firmato Da: MARLETTA VIRGINIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 359ad178a9450719abcb82ff74891d3
Firmato Da: LUPO GIUSEPPE GERARDO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 76eabc5606f5016ddd3d6142a5950111

Sul punto, va brevemente ricordato che la Suprema Corte ha chiarito che "In tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2. (Cass. ordinanza n. 25155 del 10.11.2020)

Per quanto riguarda il quinto motivo di appello, esso va sostanzialmente accolto, tenuto conto che [redacted] non è l'erede universale della *de cuius* [redacted] e i debiti vanno comunque detratti, come prima indicato, dalla massa ai fini dell'art. 556 c.c..

Con il sesto motivi di appello , la [redacted] si duole dell'accoglimento della domanda di [redacted] per il rilascio dell'immobile di Misilmeri via [redacted] in catasto al fg. [redacted] part. [redacted] sub. 3, oggetto di donazione dalla sig.ra [redacted] alla figlia [redacted] con atto pubblico del 17.9.2009.

Il motivo non ha pregio.

L'invocata usucapione *in pro* di [redacted] è irrilevante, riguardando persona che non è parte di questo giudizio. La circostanza che i canoni relativi all'immobile siano stati incassati da [redacted] è del pari irrilevante, non avendo l'appellante precisato a quale porzione delle due che assume compongano l'immobile sarebbe stata interessata, e che comunque la stessa [redacted] in quanto donataria, è proprietaria da ben prima dell'apertura di questa successione, e quindi legittimata a riscuotere il canone; infine l'appellante è estranea alle questioni relative alla regolarità urbanistica dell'immobile, che si ripete, non entra in questa successione.

La causa va quindi rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione dell'istruzione della domanda di riduzione e di scioglimento della comunione ereditaria.

Firmato Da: MARLETTA VIRGINIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 359ad178a9450719abcb82ff7489 1d3
Firmato Da: LUPO GIUSEPPE GERARDO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 76eabc5606f5016ddd3d6142a5950111

La liquidazione delle spese va rinviata al definitivo.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunziando, sentiti i Procuratori delle parti:

1) in parziale riforma della sentenza n. 349/19 pronunziata dal Tribunale di Termini Imerese in data 3.4.2019, appellata da [redacted] nei confronti di [redacted] accerta e dichiara che l'azione di riduzione proposta da [redacted] nei confronti dei suddetti germani [redacted] è ammissibile;

2) accerta e dichiara che l'asse relitto da [redacted] nata il [redacted] in Villabate e deceduta in Misilmeri in data 22.2.2012, è così composto:

a) 1/3 dell'immobile ubicato in Villabate, Via [redacted] posto al piano secondo; accertato in catasto al foglio [redacted] particella [redacted] sub [redacted] Ctg A/3, Classe 3, vani 8;

b) 1/3 dell'appezzamento di terreno sito in Villabate, [redacted] accertato in catasto al foglio [redacted] particella [redacted] di are 2,09;

c) 1/5 dell'appezzamento di terreno sito in Misilmeri, Contrada [redacted] accertato in catasto al foglio [redacted] particella [redacted] e [redacted] di are 19,53;

d) ½ dell'appezzamento di terreno sito in Misilmeri, [redacted] accertato in catasto al foglio [redacted] particella [redacted] di are 10,11;

e) l'appezzamento di terreno sito in Misilmeri, [redacted] accertato in catasto al foglio [redacted] particella [redacted] di are 18,00; particella [redacted] di are 17,76; particella 490 di are 27,24.

f) saldo del libretto di deposito a risparmio nominativo n. 3028 presso [redacted] pari a € 52.708,33;

g) € 1.170,00 pari a ½ del saldo di € 2.340, 00 del libretto nominativo presso la [redacted], già [redacted] cointestato con il figlio [redacted]

Firmato Da: MARLETTA VIRGINIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 359ad178a9450719abcb82ff74891d3
Firmato Da: LUPO GIUSEPPE GERARDO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 76eabc5606f5016dd3d6142a6950111

2) rimette sul ruolo la causa con separata ordinanza per la prosecuzione dell'istruzione;

3) spese al definitivo.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile il giorno 20.7.2022.

IL CONSIGLIERE RELATORE — IL PRESIDENTE

Dott. Virginia Marletta — Dott. Giuseppe Lupo

Firmato Da: MARLETTA VIRGINIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 359ad178a94f0719abcb82ff7489 1d3
Firmato Da: LUPO GIUSEPPE GERARDO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 76eabc6606f5016dd3d6142a6950 1f1